



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

VISTA	la domanda presentata in data 28/09/2021, con la quale il Sig. NARDELLA Giuseppe , nato a [redacted], residente a [redacted], in qualità di rappresentante legale della ditta “TRASPORTS DOCKS srl” partita iva n°07047090159 con sede operativa e amministrativa a Tavazzano con Villavesco (LO) in via F. Bocconi n°10/12, chiede il rilascio della licenza per il trasporto , via ordinaria, in più riprese e per il quantitativo massimo consentito di cianuri, dallo stabilimento della ditta fornitrice ITALCHIMICI spa sita in Lumezzane (BS) via M. D’Azeglio n° 62 con deposito sito a Lumezzane (BS) in via Corfù n.15, ai clienti autorizzati della ditta ITALCHIMICI spa;
VISTO	il Certificato di Autorizzazione all’Esercizio alla Professione di trasportatore su strada di merci ex art.10 Regolamento (CE) n° 1071/2009 rilasciata in data 13/04/2018 alla ditta “TRASPORTS DOCKS srl” ;
VISTO	il decreto n° 243/78/San./BS prot. n° 1019/78 del Presidente della Regione Lombardia;
VISTI	gli artt. 23, 55 e 56 del Regolamento per l’impiego dei gas tossici, approvato con R.D. n° 147 del 09.01.1927;
VISTO	il Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010, n° 204;
VISTO	gli atti d’Ufficio;

A U T O R I Z Z A

il Sig. **NARDELLA Giuseppe**, legale rappresentante della società **“TRASPORTS DOCKS srl”** con sede operativa e amministrativa a Tavazzano con Villavesco (LO) in via F. Bocconi n°10/12, per il trasporto, via ordinaria, in più riprese e per il quantitativo massimo consentito, dei gas tossici in premessa indicati da prelevarsi esclusivamente dal deposito della ditta fornitrice ITALCHIMICI spa sita in Lumezzane (BS) via M. D’Azeglio n° 62 con deposito sito a Lumezzane (BS) in via Corfù n.15, ai clienti autorizzati della ditta ITALCHIMICI spa.

Il conducente degli automezzi utilizzati per il trasporto del gas tossico è tenuto a portare ed esibire, a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di P.S., il Certificato di Formazione professionale che lo abilita al trasporto di materie pericolose così come previsto dal D.M. n.571 del 30/12/1992.

Il titolare dell’autorizzazione dovrà osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia che regolano l’impiego, il trasporto, la manipolazione e la conservazione dei gas tossici, nonché le seguenti particolari disposizioni:

1. Il trasporto deve essere effettuato sotto l’ininterrotta vigilanza di personale abilitato all’impiego dei gas tossici, provvisto degli adeguati mezzi di protezione per eventuali necessità in caso di pericolo;
2. Dei singoli trasporti il titolare della presente licenza dovrà dare avviso almeno due giorni prima di ogni viaggio all’Autorità di P.S. (**pec: armiesplosivi.quest.bs@pecps.poliziadistato.it**); con unico avviso possono essere notificati uno o più trasporti;
3. Il trasporto per via ordinaria dovrà essere eseguito soltanto su automezzi a ciò omologati di cui dovrà essere indicata la targa nei singoli avvisi;
4. Il trasporto e le operazioni di carico e scarico delle sostanze tossiche non dovrà essere effettuato prima dell’alba né dopo il tramonto;
5. I gas tossici dovranno essere racchiusi durante il trasporto in recipienti (fustini da 25,50 Kg.) tali che ne sia impedito la dispersione e le operazioni di carico e scarico non dovrà essere effettuato su piazzali, banchine, cortili e simili;
6. I gas tossici dovranno essere consegnati soltanto a coloro che siano autorizzati alla loro custodia e conservazione in appositi depositi a quanti presentino preventivamente il prescritto certificato della Autorità locale di P.S.;
7. Dovrà essere usata nell’indicazione delle sostanze tossiche da trasportare la nomenclatura di cui all’elenco alfabetico delle sostanze tossiche, allegato al succitato regolamento in modo che il vettore sia messo a conoscenza dell’entità dei pericoli che la merce da trasportare può presentare e possa quindi applicare per il trasporto le misure precauzionali del caso;

8. In nessun caso l'invio di gas tossico può avvenire per mezzo postale;
9. E' vietato il trasporto delle sostanze tossiche con mezzi di servizio pubblico (corrieri postali, autotrasportatori, ecc.) nonché il trasporto promiscuo di queste sostanze che, venendo a contatto tra di loro, possano dar luogo ad esplosioni o a reazioni violente;
10. I recipienti di gas compressi e liquefatti, se caricati su carro scoperto, dovranno essere protetti durante i grandi calori da copertoni, stuoie inumidite.

Il trasporto dei gas tossici verrà effettuato a mezzo autocarri targati **CS743KN – FS856CN**.

La presente autorizzazione, che **ha validità triennale con scadenza al 01/10/2024**, deve essere in possesso, unitamente all'avviso, di coloro che scortano i singoli trasporti che avvengano per via ordinaria ed esibita ad ogni richiesta degli Agenti della Forza Pubblica, viene rilasciata a condizione che vengano rispettate le norme di cui al R.D. 147/27 e successive modifiche ed integrazioni ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare delle prescrizioni cui è vincolata.

Brescia, 01 ottobre 2021



Il Questore

Il Dirigente la Divisione P.A.S.I.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. S. C.", written over the typed name of the Division Director.